

COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		ORIGINALE
	X	COPIA

Numero 01 Del 16/01/2013 Ore 19,00

Oggetto:	Approvazione del "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000".
-----------------	--

Parere di Regolarità Tecnica Art.49, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000.	
Data	11/01/2013
Settore	Affari Generali
IL RESPONSABILE	
Dott. Roberto BLASI	
X	Vedi Parere Allegato
	Non Richiesto

L'anno Duemilatredici
Il giorno Sedici
Del mese di Gennaio Alle ore 19,00
Presso la sala **CONSILIARE** del Comune suddetto

Alla 1° Convocazione **Straordinaria**
Di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti	
Parere di Regolarità Contabile Art.49, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000.	Data	11/01/2013		
	Settore	Economico Finanziario		
	IL RESPONSABILE			
	Dott. Roberto BLASI			
	X	Vedi Parere Allegato		
		Non Richiesto		
	1.	PELLEGRINO Francesco Mario ..(Sindaco)	sì	
	2.	CHIGA Antonio	sì	
	3.	CHIGA Giuseppe		sì
	4.	DEL SOLE Nadia	sì	
	5.	PELLEGRINO Giorgio	sì	
	6.	CASTELLANO Antonio	sì	
	7.	GAETANI Mauro	sì	
8.	CALDARAZZO Tonia	sì		
9.	MATERAZZI Gianfranco	sì		
10.	GEMMA Antonio		sì	
11.	CASTELLANO Wilson Giuseppe		sì	
12.	GEMMA Alberto	sì		
13.	VERRI Giuseppe		sì	
Presenti e Assenti		TOTALE n.	09	04

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor:

Francesco Mario PELLEGRINO – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Signor:

Dott.ssa Ivana PELUSO

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

=====

La seduta è **Pubblica**

COMUNE di ZOLLINO (LE)	Delibera di Consiglio Comunale n.	01	del	16/01/2013
OGGETTO:	Approvazione del "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000".			

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco-Presidente e illustra la proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

- l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, ha innovato l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali, ora costituito dalle seguenti tipologie di controllo: regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari, strategico, sulle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati;
- le seguenti tipologie di controllo: strategico, sulle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati sono attivate da subito per gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 per quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- la attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento importante per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, della attività amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità;
- che il quarto comma del novellato articolo 147 prevede testualmente: "Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.";
- la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari deve, per esplicita previsione legislativa, essere contenuta nel regolamento di contabilità;

RILEVATA tuttavia l'opportunità che la disciplina del sistema dei controlli interni, al fine di dare alla stessa un assetto organico, sia contenuta in un regolamento unitario, con il quale si va a modificare, sostituire ed integrare le disposizioni in materia riportate nei vigenti regolamenti di questo Ente;

VISTA la bozza di regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, allegata alla presente proposta di deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale e sottoposta all'esame di questo consesso;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 174/2012;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;


Udito l'intervento del consigliere CHIGA Antonio: il quale ritiene una sfida interessante la redazione del Piano dettagliato degli obiettivi, strumento ritenuto molto utile anche se ci sarà di sicuro uno sfasamento temporale tra la redazione di detto Piano e il bilancio di previsione; sarà comunque interessante affrontare tale sfida.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti e votanti n. **09**, Favorevoli n. **08**, Contrari n. **00**, Astenuti n. **01** (GEMMA Alberto);

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000", costituito da 20 (venti) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore e/o dei Servizi di provvedere, all'Organo di revisione dei conti ed all'Organo indipendente di valutazione, agli adempimenti consequenziali utili per dare esecuzione al predetto regolamento;
3. di stabilire che il predetto Regolamento entri in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente deliberazione;
4. di inviare copia del predetto regolamento al Prefetto, alla Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore e dei Servizi, ai componenti dell'Organo di revisione dei conti e dell'Organo indipendente di valutazione;
5. di inserire il predetto regolamento nell'albo pretorio online nonché pubblicare sul sito web istituzionale di questo Comune.

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, che sortisce il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti n. **09**, Favorevoli n. **08**, Contrari n. **00**, Astenuti n. **01** (GEMMA Alberto);



COMUNE DI ZOLLINO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione C.C. n. 01 del 16/01/2013

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012¹ (1), convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune di Zollino di circa 2.100 abitanti, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, questo Comune si riserva di istituire un ufficio unico presso l'Unione dei Comuni della Grecia Salentina mediante una convenzioni che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sono assicurati sia nella fase preventiva che in quella successiva di formazione dell'atto.
2. Il controllo è **preventivo** quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrazione dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione dello stesso atto.
3. Il controllo è **successivo** quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle *proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio*, il responsabile del settore competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, *esercita* il controllo di regolarità amministrativa con il parere di *regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa* ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

¹ Decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.

² Il paragrafo 7 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno recita: "i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio".

2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il *parere* in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore interessato (3).
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla proposta di deliberazione da conservarsi agli atti.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del settore procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile – Visto di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di *deliberazione di Giunta e di Consiglio*, il responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile (4).
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla proposta di deliberazione da conservarsi agli atti.
4. Nella formazione delle *determinazioni*, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL (5), il responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.
6. Nella formazione delle *determinazioni* e di ogni altro atto che comporti liquidazione di spesa, ai sensi degli articoli 184 comma 4 del TUEL, il responsabile del settore finanziario esercita i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica e sottoscrive l'apposita attestazione.

Articolo 7 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del settore sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di settore il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
3. Nel caso in cui il responsabile del settore finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

3 Previsione dell'articolo 49 del TUEL nella nuova formulazione del DL 174/2012: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione"

4 Previsione dell'articolo 49 del TUEL rinnovato dal DL 174/2012. Il paragrafo 65 del Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno già prevedeva che "qualsiasi provvedimento che comportasse, nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, (fosse) sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario".

5 Articolo 151 comma 4 TUEL: "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del settore finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria". Articolo 183 comma 9: "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4".

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione (6).

Articolo 9 – Controllo successivo

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il segretario comunale, assistito dai Responsabili di Settore, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione (7).
6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, ai responsabili di settore unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all'organo di revisione, al *nucleo di valutazione* come elementi utili in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 10 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi (8).

6 Si veda il paragrafo 73 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno: "il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità".

7 Principio desunto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

8 Così l'articolo 196 comma 2 del TUEL.

Articolo 11 – Ambito di applicazione e responsabilità operative

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi (9).
3. Il segretario comunale sovrintende le attività relative al controllo di gestione. Egli ne è responsabile, insieme al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, che redige il referto, sottoscritto da entrambi.

Articolo 12 – Periodicità e comunicazioni

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.
2. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto ai responsabili di settore ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.
3. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (10).

Articolo 13 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, già enunciato nel Regolamento degli Uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 11 del 08/01/2001, si sviluppa per fasi:
 - a) all'inizio dell'esercizio, il Segretario Comunale riunisce i Responsabili di settore dell'Ente per la predisposizione della proposta del Piano dettagliato degli Obiettivi. La Giunta su proposta del Segretario Comunale approva il PDO;
 - b) nel corso dell'esercizio finanziario, con cadenza almeno semestrale, il Segretario Comunale svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi e concorda, assieme ai Responsabili di settore, gli eventuali interventi correttivi. Il Responsabile del Settore Finanziario effettua i controlli contabili sulla gestione e redige il referto che viene trasmesso al Segretario Comunale, affinché questi provveda a comunicarlo alla Giunta. Con propria deliberazione l'organo esecutivo provvede in merito.
 - c) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.s.m.e.i.
 - d) al termine dell'esercizio finanziario, il Segretario Comunale riunisce tutti i Responsabili di settore per accertare il grado di realizzazione degli obiettivi. Egli predisponde la proposta del PDO per l'anno successivo anche sulla base dei risultati conseguiti o non realizzati.

Articolo 14 – Obiettivi gestionali

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non meno di 4 obiettivi per ciascun Settore di cui si compone l'Ente.
2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:
 - a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;

9 Principi enucleati dall'articolo 197 del TUEL.

10 Lo prevede l'articolo 198-bis del TUEL.

- b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
- c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
- d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
- e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

TITOLO V – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 15 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile del settore finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del settore finanziario (11). Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del settore finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del settore finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno (12).
4. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e, qualora richiesti dal responsabile del settore finanziario, i responsabili di settore.

Articolo 16 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (13).
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni (14).

Articolo 17 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del settore finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

11 Il paragrafo 67 del Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno prevede: "il responsabile del settore finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio".

12 Si tratta dei postulati e dei principi contabili 1, 2 e 3 approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno il 12 marzo ed il 18 novembre 2008.

13 Previsione del comma 2 dell'articolo 147-quinquies del TUEL inserito dal DL 174/2012.

14 Disposizione del nuovo articolo 147-quinquies, comma 3, del TUEL previsto dal DL 174/2012.

2. Il responsabile del settore finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.
4. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di settore ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 18 – Esito negativo

Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del settore finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL (15).

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 19 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (16).

Articolo 20 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

15 Articolo 153 comma 6, del TUEL: "il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta".

16 Di fatto lo impone il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012: "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce
73010 - Viale della Repubblica, 10
Tel. 0836/600003 Fax 0836/600645

PARERI ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.vo n.267/2000


Proposta di deliberazione da sottoporre al : CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	Approvazione del "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000".
----------	--

SETTORE: Affari Generali

In riferimento alla proposta di deliberazione su specificata si esprime parere **Favorevole**
in merito alla sola regolarità **TECNICA** **Contrario**

Zollino li 11 GEN. 2013




IL RESPONSABILE
Dott. Roberto BLASI

SETTORE: Economico-Finanziario

In riferimento alla proposta di deliberazione su specificata si esprime parere **Favorevole**
in merito alla sola regolarità **CONTABILE** **Contrario**

Zollino li 11 GEN. 2013



IL RESPONSABILE
Dott. Roberto BLASI

Adottata la deliberazione C.C. n. 01 nella seduta del 16-01-2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SINDACO
Francesco Mario PELLEGRINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana PELUSO

(*) Firmato all'originale

(*) Firmato all'originale

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di Questo Comune per 15 giorni consecutivi, in base all'art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, **Albo n.**

DA oggi AL
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana PELUSO

(*) Firmato all'originale

(*) Firmato all'originale

(1) Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana PELUSO

DATA

ATTESTAZIONE

<input type="checkbox"/>	E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall' Art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, senza reclami,	Dal	Al
<input type="checkbox"/>	E' stata trasmessa Alla PREFETTURA di Lecce con Prot.	n.	Del
<input type="checkbox"/>	E' stata trasmessa Al CORECO di Lecce con Prot.	n.	Del
<input type="checkbox"/>	Deliberazione soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità (Art.126,C.1, D.Lgs.267/2000)		
<input type="checkbox"/>	A richiesta dei Consiglieri per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, C. 1, DLgs.267/2000); Per INIZIATIVA della Giunta Comunale (Art.127, comma 3, D.Lgs. n.267/2000);		
<input type="checkbox"/>	Ricezione della Deliberazione da parte del CORECO in data		Prot.
<input type="checkbox"/>	Richiesti chiarimenti da parte del CORECO con Prot.	n.	Del
<input type="checkbox"/>	Invio chiarimenti con Prot.	n.	Del
<input type="checkbox"/>	Ricezione dei chiarimenti da parte del CORECO in data		Prot.

La presente Deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

<input type="checkbox"/>	E' stata dichiarata Immediatamente Eseguita (Art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000);		
<input type="checkbox"/>	Decorsi 10 giorni dalla loro pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000);		
<input type="checkbox"/>	Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CORECO:		
<input type="checkbox"/>	Dell'atto - Senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art.134, comma 1, D.Lgs. n.267/2000);		
<input type="checkbox"/>	Dei chiarimenti o elementi integrativi o di giudizio richiesti (Art.133, comma 2, D.Lgs. n.267/2000);		
<input type="checkbox"/>	Senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art.134, comma 1, D.Lgs. n.267/2000);		
<input type="checkbox"/>	Per presa d'atto del CORECO (Art.133, comma 1, D.Lgs. n.267/2000);		
<input type="checkbox"/>	Il CORECO di Lecce con Prot. di Sezione	n.	Del
<input type="checkbox"/>	HA PRESO ATTO con Provvedimento	n.	Del

Il Presidente

Albo n. RIPUBBLICATA DAL AL

IL SEGRETARIO COMUNALE

DATA

(*)

(1) Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

DATA

(*) per le Copie: Firmato all'originale

(1) Solo per le Copie